

avuto conferma anche nel corso di questa audizione. La Commissione ha sentito due colleghi, entrambi validissimi, affermare l'uno che la Banca d'Italia è autorità amministrativa indipendente e l'altro che non lo è. Nessuno dei due sbaglia, ma ciò significa che a monte vi è una diversa idea di che cosa siano tali autorità.

Volendo, quindi, con molta approssimazione raggruppare le figure che oggi si connettono a questo nome, in genere si distinguono in due megatipologie, quelle di garanzia e quelle di regolazione.

Le prime presuppongono l'esistenza di un mercato in ordine al quale il pubblico potere ha essenzialmente una funzione di controllo e il fine di garantirne il buon funzionamento. Si assume, a ragione o a torto, che l'interesse pubblico venga automaticamente garantito dal mercato e che, quindi, se ne debba assicurare il buon funzionamento.

La figura tipica è quella dell'Antitrust, ma, come la Commissione sa, vi si connettono anche, benché le differenze siano evidenti, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP. Per queste figure il problema principale che si pone è che l'ambito dei loro poteri è diverso dall'ambito delle esigenze che dovrebbero soddisfare. Il mercato non è più nazionale, il che non le delegittima. La stessa Antitrust, però, ha dovuto all'inizio faticare non poco per trovare un ambito di operatività effettiva, che ha poi conquistato.

Credo che per queste autorità l'utilità indubbia della loro funzione si concretizzerà sempre più nel collegamento con le altre autorità nazionali e nell'essere parte quanto meno di un organismo europeo. Il mercato non è più nemmeno solo europeo, ma quello europeo presenta specificità particolari.

Per le autorità di regolazione dei servizi pubblici il mandato istituzionale non mi sembra sufficientemente univoco. Da un lato, esse devono accompagnare e favorire la liberalizzazione del settore — energia elettrica, poste, trasporto ferroviario, telecomunicazioni — ma, dall'altro, devono assicurare la soddisfazione del pubblico servizio.

Questo secondo profilo comporta una chiara inerenza di scelte politiche, che coinvolgono l'interesse degli utenti, ma perfino interessi di politica estera: pensate alla penetrazione di imprese comunitarie e di fondi sovrani nei servizi essenziali. È chiaro che vi deve essere a monte nella politica una scelta univoca ed essenzialmente politica, che non sempre è stata assunta in maniera consapevole.

L'attuazione di essa può essere demandata a tali autorità, ma sono necessarie una scelta politica e una divisione di ruoli ben chiara, altrimenti la politica, pensando che queste autorità le tolgano spazio, non le elimina, ma finisce per depauperarle, impedendo loro di tenere consulenze. Non è questa la soluzione.

Anche per le autorità di regolazione di servizi è di vitale importanza — ormai è anche dovuta sulla base della normativa — la progressiva integrazione a livello europeo. Come è stato ricordato giustamente, resta anche aperta la questione del raccordo con le competenze regionali in materia.

Se assumiamo tale difformità funzionale delle diverse figure, non possiamo suggerire una normativa uniforme, anche se ciò non esclude alcune norme di carattere generale o almeno criteri meno occasionali per alcuni profili chiave. Se si condivide l'idea che tali autorità vadano istituite o mantenute in vita quando davvero assolvono a una funzione separata dall'indirizzo politico e di elevata tecnicità, si dovrebbero adottare procedure meno eterogenee soprattutto nella nomina dei membri e idonee a garantirne l'indipendenza.

La garanzia dell'indipendenza, a mio avviso — è stato affermato anche dal collega Pajno — sta soprattutto nella modalità della nomina, perché l'indipendenza, prima ancora di essere una condizione giuridica, è una qualità delle persone. Inevitabilmente, quindi, è connessa alla loro elevata professionalità.

Se si esaminano le procedure di nomina dei membri attualmente in vigore, si vede che quasi per ogni autorità sono stati adottati un criterio e una forma diversi: il

decreto del Presidente della Repubblica su designazione dei Presidenti delle Camere, metà dei componenti eletti dalla Camera e metà dal Senato con voto limitato, la nomina da parte del Governo su proposta del ministro, ma con parere vincolante delle Commissioni espresso a maggioranza dei due terzi, decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta di un ministro, previo il parere favorevole delle Commissioni parlamentari.

Le scelte sono state occasionali, ma forse si può intravedere una chiave di lettura, che non sta tanto nella nomina parlamentare o governativa, quanto nel tipo di raccordo che determina con le forze politiche. Una nomina parlamentare con voto limitato determina inevitabilmente, come è stato per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, una grande vicinanza con le parti politiche che nominano i membri. Il suggerimento è quello di adottare, se si vuole l'indipendenza delle autorità, la formula che richiede un ampio consenso delle forze parlamentari.

Un'eventuale revisione della disciplina delle autorità dovrebbe, a mio avviso, basarsi sull'antico adagio pieno di saggezza in base al quale *entia non sunt multiplicanda sine necessitate*, anche perché a volte lo si fa impoverendo le amministrazioni, dal momento che la provvista di personale e l'elevata retribuzione consente di attrezzare rapidamente, ma sempre con alcuni anni di tempo, un ufficio, il che è più difficile nell'amministrazione diretta.

Occorre probabilmente sfoltire le autorità nel numero o, quanto meno, nelle funzioni. Un esempio un po' provocatorio può essere quello dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che ha eccessivamente allargato il proprio ambito di operatività a discapito dell'effettività della tutela. Oggi la *privacy* è il bene meno tutelato che esista, come sappiamo, e quindi, più che occuparsi di ogni possibile eventuale profilo, sarebbe bene concentrarsi su alcuni obiettivi e renderli effettivi. Ciò non vuol dire indebolire l'autorità, ma rafforzarla.

Se non è opportuna, a mio avviso, una disciplina unitaria, tanto meno lo è prevedere una copertura costituzionale delle autorità. Non ce n'è bisogno, perché, al di là di alcune opinioni dottrinali più che legittime e autorevoli, la legittimità costituzionale delle autorità non è mai stata messa in dubbio. Se il problema è quello di garantire la separazione dalla politica, non la si ottiene con una norma costituzionale. Tanto meno si ottiene un indebolimento delle autorità attraverso una norma costituzionale. Il legislatore ha in mano la possibilità, se volesse, di indebolirle come vuole.

In conclusione, sarebbe difficile configurare tale norma in modo che non si presti a equivoci o a trabondanze proprio per l'elevata eterogeneità delle funzioni, che non possono comunque assorbire quelle che restano di natura politica.

MARCO D'ALBERTI, *Professore ordinario di diritto amministrativo*. Il programma di questa indagine conoscitiva è molto ampio. Toccherò soltanto alcuni punti, partendo dal quadro comunitario dell'Unione europea per poi arrivare al quadro nazionale. Quella comunitaria è una premessa d'obbligo, perché, come cercherò di spiegare, ci servirà anche sul piano pratico per vedere quali possano essere le iniziative da prendersi a livello parlamentare nazionale.

Il quadro comunitario certamente vede un potenziamento delle autorità indipendenti fino al recentissimo cosiddetto pacchetto sulla vigilanza finanziaria europea. Come è avvenuto questo potenziamento delle autorità indipendenti? Innanzitutto l'Antitrust, che è stata citata da alcuni colleghi prima di me, ha avuto un Regolamento comunitario, il n. 1 del 2003, che riguarda tutte le autorità Antitrust, il quale prevede il potenziamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di Antitrust.

Il Regolamento ha previsto che le autorità nazionali Antitrust in Europa debbano essere o amministrazioni o giudici, il che è significativo, perché, se sono giudici, hanno l'indipendenza del giudice, mentre,

se sono amministrazioni, è implicito, ma altrettanto chiaro, che debbano essere amministrazioni assimilabili allo *status* di giudici e, quindi, allo *status* di indipendenza di un giudice.

Inoltre, a seguito del citato Regolamento del 2003, è stata istituita la Rete europea della concorrenza, formata dalla Commissione europea e dalle autorità di concorrenza dei diversi Stati membri dell'Unione. Questo significa che per i cartelli e per i casi Antitrust di rilievo comunitario ciascuna autorità nazionale decide ormai sotto gli occhi di tutti, della Commissione e delle altre 26 autorità nazionali di concorrenza. Scelte partigiane, particolaristiche e politiche in materia Antitrust non sono, dunque, più facili da compiere e non dovrebbero essere consentite.

Il secondo settore sul quale vorrei soffermarmi è quello del Sistema europeo delle banche centrali per la politica monetaria, formato, come sappiamo, dalla BCE e dalle banche centrali nazionali. È un sistema che si incentra a sua volta sul valore dell'indipendenza, perché — esiste una norma ancor più importante di quella sulla concorrenza, l'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea — nessun membro della BCE o delle banche centrali nazionali può accettare o sollecitare istruzioni dagli organismi comunitari o dai Governi nazionali. Ciò significa che la politica monetaria viene attuata in indipendenza rispetto alle istruzioni, per citare il trattato, dei Governi nazionali e di organismi politici di qualunque natura.

Il terzo esempio riguarda le comunicazioni elettroniche. Anche in questo caso ci sono state diverse direttive importanti — siamo a un livello meno nobile rispetto a quello del Trattato, al diritto comunitario secondario, se così si può chiamare — che dal 2002 a oggi hanno sempre più rafforzato a livello comunitario l'indipendenza delle autorità nazionali di regolazione delle comunicazioni elettroniche, come la nostra AGCOM. La stessa sorte è toccata, anche in questo caso con direttive più o meno coeve, al settore dell'energia e del gas.

Infine, torno all'esempio che citavo all'inizio, cioè al pacchetto comunitario entrato in vigore il 1° gennaio del 2005 in materia di vigilanza finanziaria europea con il nuovo Comitato europeo per il rischio sistemico e con le tre autorità di vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni e sui valori immobiliari, le tre autorità indipendenti di vigilanza finanziaria europee.

Alcune norme dettagliate, che non sto a citare, stabiliscono l'indipendenza a livello europeo di queste autorità, nonché l'indipendenza delle autorità nazionali che ne fanno parte.

Se questo è il modello comunitario, è chiaro che esiste un *favor* a livello comunitario per il valore dell'indipendenza, almeno in questi settori, elemento utile dal punto di vista pratico per il discorso che andrò a svolgere a breve.

Come possiamo chiudere la riflessione sull'ordinamento comunitario? L'ordinamento comunitario sottolinea il valore dell'indipendenza, che è fondamentale al fine di realizzare gli obiettivi dell'Unione europea contro possibili resistenze particolaristiche o nazionali degli Stati, affidando a organismi indipendenti la gestione della politica monetaria, delle telecomunicazioni, dell'energia e della concorrenza.

Se osserviamo bene, sono tutti settori trasversali e orizzontali, perché la concorrenza riguarda tutti i mercati: l'energia serve a tutte le imprese, come anche le telecomunicazioni e il gas. Questo sottolinea il valore dell'indipendenza, che si afferma in mercati trasversali.

Veniamo alla situazione interna. Noi abbiamo — lo si coglieva già dagli interessanti interventi che mi hanno preceduto — una pretesa tutta italiana, che è quella di emanare la legge quadro sulle autorità indipendenti. È una pretesa che sussiste ormai da diversi anni e che è stata ripetuta, in formule diverse l'una dall'altra, da Governi di diversa ispirazione politica, ma comune alla cultura istituzionale italiana. Discutiamone un attimo. Emanare una legge quadro sulle autorità indipendenti contrasta immediatamente con quanto affermava il professor Rossi pochi minuti fa:

non esiste un modello di autorità indipendente ed è, pertanto, difficile elaborare una legge unificante. Il collega citava l'esempio degli enti pubblici, materia sulla quale ha scritto libri di fondamentale importanza: non abbiamo mai avuto una legge quadro come tale sugli enti pubblici. Abbiamo avuto una legge sul parastato, ma non una legge che avesse la pretesa di rappresentare il quadro di tutto e lo stesso discorso vale per le autorità indipendenti.

Il secondo motivo che ci deve far riflettere, sul piano del diritto comparato, è che una simile legge non esiste in alcun Paese al mondo.

Si potrebbe emanare forse una legge che sistemi alcune questioni comuni, come quella delle nomine o del numero dei componenti delle autorità: ci sono nove componenti all'AGCOM, cinque all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla CONSOB e ne abbiamo avuti due fino a pochi mesi fa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Quando studiavamo giurisprudenza ci si diceva che due non fanno un collegio, ma dal momento che è stato fatto e che il Consiglio di Stato l'ha approvato, evidentemente la regola è cambiata. Da due a cinque o a nove, però, c'è una bella differenza. Potrebbero essere cinque dappertutto, seguendo il modello americano. Questa potrebbe essere una razionalizzazione.

Forse anche le procedure di nomina potrebbero essere razionalizzate. Ancora una volta mi rifaccio alle parole del professor Rossi e ai diversi sistemi che lui ha indicato con grande precisione.

Che cosa fare in una legge? Preciso innanzitutto che quella della nomina è una questione che con la legge non si risolve. Il problema delle deviazioni e delle turbative politiche sulla nomina non si risolve con una norma di legge, sia pure confezionata nel migliore dei modi, ma si può intervenire in parte.

Prima di arrivare ai meccanismi di legge occorre una vera cultura dell'indipendenza. Recentemente, in un lavoro curato insieme al presidente Pajno, ho citato un esempio, che vorrei ripetere qui, sul-

l'autorità di concorrenza inglese. In tale autorità sono stati nominati in anni recenti da un ministro della Regina due membri, uno francese, Frédéric Jenny, e uno irlandese, John Fingleton, uno degli economisti industriali più importanti d'Europa. Questo fatto ci deve far riflettere: un ministro della Regina della Corona inglese nomina un francese e un irlandese. Conosciamo bene la storia dei contrasti religiosi e politici tra l'Inghilterra e l'Irlanda, da un lato, e tra l'Inghilterra e la Francia, dall'altro, eppure, in nome dell'indipendenza, hanno scelto i migliori, stranieri, di Paesi storicamente rivali. Credo che la Francia, gli Stati Uniti e anche il nostro Paese debbano imparare da questa esperienza.

Venendo a quel poco che si può fare con le norme — un tentativo si può sempre compiere — forse un meccanismo sarebbe proprio quello di stabilire un numero di cinque membri designati o dal Governo o dai Presidenti delle Camere in funzione di equilibrio e poi di prevedere comunque una seria *hearing* dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti. Dovrebbero essere poi richiesti requisiti soggettivi legati alla specifica materia di cui si tratta. Non bastano l'esperto o il professore universitario di ruolo in generale, ma, se si tratta della materia finanziaria, occorre l'esperto in vigilanza finanziaria, come è previsto, d'altra parte, dal Regolamento n. 1093 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che potrebbe essere preso a modello e che istituisce l'Autorità bancaria europea.

In tale Regolamento il Presidente è nominato dopo una designazione particolare, perché viene dal Consiglio delle autorità di vigilanza. Dopo la designazione, che da noi potrebbe essere governativa o dei Presidenti delle Camere, il designato deve emergere da una procedura di selezione aperta. Le candidature si possono presentare; in Inghilterra l'avviso esce sull'*Economist*. Da noi questo meccanismo di trasparenza mi pare non sia molto usato.

Dopo questa procedura di selezione avviene la designazione, dopodiché si tiene la *hearing* dinanzi al Parlamento europeo,

nel nostro caso dinanzi al Parlamento nazionale, il quale fino a un mese dopo la designazione può sempre ascoltare e riascoltare il candidato scelto e opporsi alla sua designazione. Questo potrebbe essere un modello, cui andrebbe però aggiunta la più importante e preliminare cultura dell'indipendenza.

Per il resto, credo che non ci siano troppe questioni comuni. I procedimenti non possono essere toccati con una legge unitaria, perché i procedimenti che si seguono per decidere nelle diverse autorità sono diversissimi: c'è chi utilizza procedimenti normativi o amministrativi generali, come la CONSOB e la Banca d'Italia, se la vogliamo considerare tra le autorità indipendenti - il dibattito su questo punto è aperto - e altre autorità, come l'Antitrust, che non seguono procedimenti normativi, ma quasi giurisdizionali.

Che legge unitaria si può emanare in materia? Se vogliamo fare una mescolanza di aspetti eterogenei, facciamo pure, ma non mi sembra il caso. Anche per i finanziamenti ci sono specificità particolari per ciascuna autorità.

Forse proprio un controllo parlamentare sostanziale potrebbe essere pensato come linea unitaria unificante. Anche in questo caso mi rifaccio a un esempio straniero. Dopo i collassi finanziari di questi ultimi anni, in Inghilterra, che è stata particolarmente colpita dalla crisi finanziaria, la Financial Stability Authority, un organismo a metà tra la nostra CONSOB e la nostra Banca d'Italia, è stata messa pesantemente in discussione dal Parlamento britannico, ha rischiato di essere chiusa. Sono state tenute audizioni su audizioni per chiedere spiegazioni ai membri della Financial Stability Authority su che cosa fosse accaduto.

Questo potrebbe essere un sentiero da percorrere anche da noi. È stato affermato più volte che la relazione tra autorità indipendenti e Parlamento non si può esaurire nella cerimonia annuale che si tiene alla Sala della Lupa. Deve essere un rapporto maggiore e più continuativo.

Per il resto credo che dobbiamo procedere caso per caso, ma c'è un ultimo

problema che vorrei toccare e che so sta a cuore a molti componenti della Commissione, ossia il perimetro delle autorità indipendenti, la loro delimitazione: vanno ridotte, vanno mantenute, vanno aumentate? Che cosa deve succedere?

Il Consiglio di Stato francese esattamente dieci anni fa sostenne che l'eterogeneità e la moltiplicazione sono una ricchezza istituzionale, però erano dieci anni fa. Oggi, nel 2011, in periodo di crisi finanziaria, non so che cosa direbbe. Sulla moltiplicazione dovremmo stare forse un po' più attenti e dovrebbero farlo anche loro.

Che cosa emerge dal quadro comunitario che ho cercato di tracciare all'inizio? Forse ci sono alcune autorità indipendenti necessarie, che sono quelle che costituiscono ormai un vincolo comunitario, come l'Antitrust, la Banca d'Italia, se la vogliamo considerare nel nostro novero, la CONSOB e a mio avviso anche l'ISVAP, perché il modello europeo della vigilanza finanziaria conferma che la vigilanza sulle assicurazioni deve avere autonomia rispetto a quella sulle banche e sui valori mobiliari. D'altra parte, che le assicurazioni abbiano una loro peculiarità rispetto alle banche è noto a tutti. Si aggiungono poi le Autorità per l'elettricità e il gas, per le telecomunicazioni e le radiotelevisioni. Sono necessarie, è importante mantenerle e potenziarle.

Per il resto credo che il perimetro, per una ragione logica ed evidente, non si possa dettare in una legge quadro unitaria una volta per tutte. Se affermiamo che le autorità sono cinque, sei o sette, l'anno dopo per un'eventuale esigenza potrebbero diventare otto. Sarebbe una legge quadro destinata a essere modificata il giorno dopo.

Di volta in volta, a seconda delle necessità, si vede ciò che serve, come è successo per la nascita di queste autorità. Esse non sono nate con una legge organica, ma ciascuna è nata quando serviva: la CONSOB nel 1974 per tutelare i risparmiatori, l'Antitrust nel 1990 per tutelare la concorrenza e poi le autorità dei servizi

pubblici per tutelare gli utenti con riguardo all'elettricità, al gas e via elencando.

Così come sono nate, quando è necessario si riformano, come è stato per la legge sul risparmio, che nel 2005 ha dovuto rafforzare i poteri della Banca d'Italia e della CONSOB, in seguito a quello che era accaduto, e come è successo per l'Antitrust, che è stata riformata di volta in volta a seconda delle esigenze. Anche in questo modo si capirà se istituirne di nuove o se accorparne altre, usando magari quelle preesistenti.

PRESIDENTE. Do la parola ai deputati che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.

ROBERTO ZACCARIA. In seguito a tutto ciò che è stato osservato, ritengo che la Commissione possa escludere la possibilità di emanare una legge generale uguale per tutti. Già da prima non ci pensavamo, poiché l'idea era in realtà quella di individuare alcuni nodi.

Diversi intervenuti hanno parlato di poteri delle autorità. Il problema è quello dei doveri, con riferimento al concetto di indipendenza e al rapporto con Governo e Parlamento. Soprattutto il Parlamento si rende conto di avere assai pochi poteri nei confronti di queste autorità, mentre certamente soffre della sottrazione di scelte discrezionali di cui parlava qualcuno degli auditi.

Credo che il punto sia molto delicato. Il Governo, allo stato della legislazione vigente, spesso, attraverso i meccanismi delle nomine, ha un maggior peso rispetto al Parlamento.

Il problema consiste nel come costruire un rapporto che vada al di là della relazione annuale. Credo che si potrebbe cominciare da un potere ispettivo, di interrogazioni, dal momento che queste autorità spesso operano senza che si possa entrare nei loro meccanismi.

L'Inghilterra può compiere interventi più autorevoli come maggioranza parlamentare, ma, se noi vogliamo configurare un rapporto che non sia di separazione,

occorre anche un potere ispettivo, altrimenti è difficile emettere giudizi, se non si ha la possibilità di conoscere. In molti casi, come sapete meglio di me, per il ritmo che hanno queste autorità, tale potere non sussiste.

Dopodiché, apprezzo tutto ciò che è stato osservato dai nostri ospiti sui criteri di nomina. L'ultima osservazione del professor D'Alberti è giustissima. Ha asserito che è difficile farlo per legge, ma che la legge aiuta. Oggi si parla di criteri di riconosciuta competenza. Ditemi voi che cosa significa. Tutti sono di riconosciuta competenza, purché abbiano due o tre amici che sostengono che sono bravi. Secondo me bisogna compiere alcuni passi avanti proprio nella direzione indicata dagli esperti intervenuti.

Anche in merito agli ordinamenti interni, non alle procedure e ai procedimenti, che rispondono a logiche particolari, a volte non si capisce proprio perché ciascuna autorità debba avere un assetto diverso dalle altre dal punto di vista delle strutture che le assistono. Alcune sono sovrabbondanti e altre un po' sottodimensionate. Il nostro obiettivo non è quindi una legge comune, ma una legge cornice.

Anche sul discorso del numero, assistiamo a interventi normativi che a distanza di quindici giorni modificano decreti precedenti. Se anche il numero volesse aumentare, si fa presto a fare una novella che lo modifichi. Se, però, io domandassi adesso a ciascuno di voi quante sono le autorità indipendenti, non tutti darebbero la stessa risposta. Il problema, dunque, si pone.

MARIO TASSONE. Svolgo soltanto poche battute, perché il tema sarà recuperato e riproposto con molta attenzione.

Si parla di autorità indipendenti. Tali autorità hanno assunto sempre ruoli e compiti polifunzionali, di controllo, di garanzia, spesso anche amministrativi e di gestione, ragion per cui ovviamente si pone la difficoltà di capire qual è il confine che separa l'amministrazione dalla garanzia o dalla regolazione.

Il professor Pajno parlava della tutela dei poteri forti e poi svolgeva anche un assunto e soprattutto una riflessione molto forte e intensa rispetto all'attuale sistema politico del nostro Paese: più diminuisce il peso della politica, più c'è un bipolarismo che ridimensiona e soprattutto che fa naufragare la politica, più si individuano alcune esigenze e aumenta nel campo dell'economia il numero delle *authority*.

Le autorità, però, sfuggono dal controllo della politica, anche nei tempi normali. Sono sottoposte all'esecutivo e svincolate da un controllo da parte del Parlamento. Il dato delle autorità diventa, quindi, un termine estremamente difficile da cogliere e da comprendere.

Se dobbiamo elaborare una nuova legislazione, credo che lo si debba fare in termini complessivi. Esistono diverse autorità, ciascuna delle quali è un potere a parte. Sono esse stesse poteri forti, svincolate dalla politica e dal controllo, pur avendo come premessa la tutela dell'interesse della collettività.

Ritengo, però, che certamente questo sia un discorso da definire, soprattutto in riferimento alle strutture interne e a rendite di posizione svincolate da ogni controllo e da una visione strategica. Manca una visione strategica; le autorità non sono un insieme in alcun disegno strategico complessivo all'interno del nostro Paese. È una riflessione un po' amara, ma evitiamo di girare attorno alle questioni: quando c'è una situazione difficile, una rendita di posizione da assicurare, ci inventiamo un'*authority*.

Il professor D'Alberti citava le autorità essenziali. A queste se ne sono accumulate molte altre, ragion per cui l'Italia rischia di diventare un Paese di *authority* e, quindi, ovviamente la centralità della politica va a svanire.

LINDA LANZILLOTTA. Svolgo una notazione sulla questione delle procedure di nomina. Diverse opinioni, da quella del professor D'Alberti a quella del professor Clarich, mettono a confronto le due idee, proponendo che ci sia un meccanismo di competizione o di cooptazione. Penso che

inevitabilmente prevarrà quello della cooptazione.

Noto che esiste una regressione molto grave nelle procedure e nei criteri di selezione e che si sta introducendo un altro principio, che a mio avviso dovrebbe essere oggetto almeno di una norma in materia di ineleggibilità, che riguarda i percorsi di carriera all'interno delle autorità, i quali si scontrano con il principio di specializzazione a cui faceva riferimento il professor D'Alberti.

Il punto, come mi sembrava che sottolineasse la professoressa De Minico, è che, mentre a livello europeo rimane il profilo dell'autorità prevalentemente di regolazione di singoli casi e interessi, da noi, invece, soprattutto in alcuni settori — penso a quello delle telecomunicazioni e a quello dell'energia — ci sono competenze sempre più regolatorie e che attengono sempre più a scelte di carattere strategico nei settori fondamentali delle politiche pubbliche e delle politiche di sviluppo.

Le questioni che poneva l'onorevole Tassone dell'ambito e dell'equilibrio tra i poteri di indirizzo politico e i poteri di alta amministrazione o di esercizio della discrezionalità rispetto ad ambiti specifici sono rilevanti. Ricordo un inciso della legge relativa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che faceva riferimento all'esercizio in materia tariffaria, tenuto conto di indirizzi generali di politica economica, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non ha mai accettato che venisse effettivamente applicato. L'autorità non ha mai accettato, cioè, che potesse esserci in materia tariffaria un indirizzo macroeconomico, ritenendo che la propria competenza non potesse essere in alcun modo condizionata. Lo stesso discorso vale per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Alcune scelte incidono fortemente nella materia politica.

La mia riflessione attiene a questo tema. Visto che il Parlamento, al di là della delegittimazione del suo ruolo, che ci auguriamo possa rafforzarsi in futuro, è svuotato dall'alto verso l'Unione europea, dal basso verso il sistema regionale locale, di lato da quello delle autorità, si tratta di

capire che influenza possa ancora esercitare sulle grandi scelte di politica economica.

Il tema esiste ed è molto importante. A me sembra, ma non sono sufficientemente aggiornata negli studi, che quanto meno nei Paesi dell'Europa continentale il ruolo di indirizzo delle autorità politiche sia ancora molto forte e che, quindi, noi, in ragione di un processo anche di delegittimazione delle istituzioni politiche e di non riconoscimento all'amministrazione pubblica della capacità di esercizio indipendente o comunque non soggetto all'indirizzo politico di alcune funzioni, abbiamo potenziato tali autorità forse più di quanto non sia avvenuto in Francia o in Germania.

Penso che la riflessione vera, al di là della questione di norme comuni in materia prevalentemente di nomine e composizioni e per quanto riguarda gli apparati di supporto, sia quella che verte sul rapporto tra autorità e indirizzo politico.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 7 aprile 2011.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

